

INTESA A LIVELLO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17.

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Luglio, in Cagliari presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

La presente intesa, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/17 al quale si rimanda per quanto non previsto dalla presente intesa.

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto, a seguito di informativa alle OO.SS, di livello regionale e predeterminato il quadro delle disponibilità di cui al successivo art. 4.

Art.1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata


La presente intesa determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione della presente intesa ed hanno validità per l'a.s. 2016/2017 e fino alla stipula di nuovo contratto.

A) In via eccezionale è consentita la valutazione delle domande part-time già presentate fuori termine, la cui procedura sia conclusa o che comunque non interferisca con l'iniziazione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017;

B) In via eccezionale è consentita, esclusivamente ad istanza dell'interessato, l'utilizzazione del personale docente anche su tre comuni, ricorrendo le condizioni sottoelencate e sempre che sussistano gli altri presupposti per la costituzione delle cattedre o dei posti. Tale istanza dovrà essere prodotta in allegato alla domanda di utilizzazione entro il termine prescritto per la produzione della stessa. Le istanze prodotte oltre detto termine non potranno essere prese in considerazione;

C) Allo stesso modo è consentita ai docenti delle classi di concorso A031 ed A077 che abbiano richiesto l'utilizzazione sui progetti di cui al D.M. 8/2011, l'utilizzazione anche in deroga al criterio della facile raggiungibilità. Anche in tale ipotesi l'istanza contenente la deroga dovrà essere prodotta in allegato alla domanda di utilizzazione entro il termine prescritto per la produzione della stessa. Le istanze prodotte oltre detto termine non potranno essere prese in considerazione;



D) Le eventuali disponibilità a qualsiasi titolo sopraggiunte dopo l'inizio delle operazioni della specifica fase prevista dall'allegato 3 (per il personale docente) e dall'allegato 6 (per il personale A.T.A.) al CCNI e prima delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato, potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di precedente titolarità a coloro che abbiano presentato domanda di utilizzazione in detta sede, anche rispetto al personale nei confronti del quale sia già stato disposto un provvedimento di utilizzazione o di assegnazione provvisoria su altra sede all'interno della provincia con decorrenza 01/09/2016. Tale operazione non comporta il rifacimento di altre operazioni già effettuate, viene disposta su istanza dell'interessato, da prodursi entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità sopraggiunte da parte di ciascun A.T.P. mediante avviso sul proprio sito web e prevale su qualsiasi altra richiesta effettuata dall'interessato all'interno della medesima provincia.

Fermo restando che, al di fuori dei casi previsti dalla C.M. n. 41 del 15 luglio 2014, non possono essere modificate le cattedre costituite in organico di diritto, le operazioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al punto D), potranno essere effettuate attraverso contributi orari non utilizzati per costituire cattedre, contributi che si dovessero rendere disponibili fino alla pubblicazione degli esiti delle operazioni di utilizzazione.

In ogni caso, l'applicazione del presente articolo non potrà comportare il rifacimento delle operazioni già effettuate.

Art.2 – Quadro delle disponibilità, presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

Per la presentazione delle istanze si confermano i termini fissati dalle relative note ministeriali. Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione della scuola sono da considerarsi valide anche se prodotte utilizzando una modulistica relativa al decorso anno scolastico.

In caso di assenza di apposita modulistica per le utilizzazioni nei licei musicali, la domanda può essere prodotta in carta libera.


Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno alla pubblicazione delle disponibilità relative alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Art. 3 – Scambio sedi

Ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/2017, è ammesso lo scambio di cattedre o posti tra coniugi titolari del medesimo insegnamento, anche tra province diverse. In tale ipotesi i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda congiunta di scambio verso gli Uffici Scolastici operanti presso gli ambiti di titolarità nel termine di giorni 5 dalla pubblicazione dei movimenti di mobilità annuale di rispettivo interesse. Qualora la pubblicazione di tali movimenti non fosse contestuale per tutti i gradi d'istruzione o classi di concorso, il termine su indicato decorre dalla pubblicazione dell'ultimo provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Identica procedura verrà applicata nell'ipotesi di scambio tra docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Ai sensi del medesimo art. 7, comma 13 sopra citato, l'applicazione del presente articolo è subordinata alle indicazioni che il M.I.U.R. fornirà al riguardo per garantire trasparenza e omogeneità di comportamento nella procedura in argomento.

Art. 4 – Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative relative al personale docente.


2

ART. 5 – Personale docente ex soprannumerario e/o in esubero e docenti titolari su scuole transitate in altra provincia per effetto della legge Regione Sardegna n. 2/2016.

Nel rispetto integrale dell'ipotesi del C.C.N.I. a.s. 2016/2017 e nel limite numerico dell'esubero dopo le utilizzazioni su posti disponibili, saranno istituiti posti a disposizione, destinati al rientro nella scuola di precedente titolarità del personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, avente titolo alla precedenza ex art. 8, comma 1, punto 2, che ne abbia fatto richiesta sulla base del punteggio posseduto.

L'utilizzazione può essere disposta anche per iniziative progettuali attivate su richiesta delle Istituzioni Scolastiche.

Analogamente si opererà per il rientro degli I.T.P. appartenenti a classi di concorso in esubero con l'utilizzazione sull'ufficio tecnico, da istituire in organico di fatto, ove richiesto, fino al riassorbimento dell'esubero provinciale e nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascun A.T.P..

Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e tenuto conto del fabbisogno di posti delle istituzioni Scolastiche, le procedure di cui sopra potranno essere applicate per consentire il rientro nella provincia di precedente titolarità in favore del personale docente titolare in scuole insistenti in province che hanno modificato il proprio assetto territoriale in applicazione della legge regionale della Sardegna n. 2/2016 con priorità rispetto alle altre richieste di utilizzazione interprovinciale da parte di soggetti privi del medesimo requisito, fatti salvi i diritti del personale beneficiario delle precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punti I, III, IV del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/2017.

Art. 6 – Personale ATA


Gli A.T.P. determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto delle istruzioni operative riportate nell'ipotesi di C.C.N.I. a.s. 2016/2017 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA si rinvia ad un accordo successivo.


Anche con riguardo al personale in esubero che debba essere messo a disposizione e non possa essere assegnato alla scuola di precedente titolarità, si procederà all'assegnazione in ordine di viciniorietà a partire dal comune di residenza.

Le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria ed i relativi allegati dovranno essere prodotte entro i termini di scadenza fissati.

OO.SS. firmatarie
FLC CGIL:




CISL Scuola:



UIL Scuola:

SNALS CONFAL:



GILDA:



Parte Pubblica

